



## **INFORMATIVA RICORSO AVVERSO SOSPENSIONE RIVALUTAZIONE ANNI 2023/2024**

L'incarico relativo all'azione in oggetto presenta un grado di **elevata complessità**, in ragione del fatto che sulla questione è intervenuta nel tempo copiosa e contrastante giurisprudenza Costituzionale (cfr. in particolare sentenza n. **70/2015** e n. **250/2017**).

Come noto, infatti, a seguito della sospensione della rivalutazione dei trattamenti pensionistici operata dalla Legge Fornero, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 70/2015, aveva dichiarato illegittima la sospensione della rivalutazione dei trattamenti pensionistici per gli anni 2012 e 2013.

Il successivo intervento legislativo operato dal D.L. n. 65/2015 (c.d. "bonus Poletti"), che avrebbe dovuto prevedere la restituzione di quanto illegittimamente non corrisposto, riconosceva, in realtà, solo una parte della rivalutazione spettante.

Numerosi Tribunali e Corti dei Conti (Tribunale ordinario di Palermo, ordinanza del 22 gennaio 2016; Corte dei Conti, sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia Romagna, ordinanza del 10 marzo 2016; Tribunale ordinario di Milano, ordinanza del 30 aprile 2016; Tribunale ordinario di Brescia, ordinanza dell'8 febbraio 2016; Tribunale ordinario di Napoli, ordinanza del 15 luglio 2016; Tribunale ordinario di Genova, n. tre ordinanze del 9 agosto 2016; Tribunale ordinario di Torino, ordinanza del 27 settembre 2016; Tribunale ordinario di La Spezia, ordinanze del 2 e del 7 novembre 2016; Tribunale ordinario di Cuneo, n. due ordinanze del 18 novembre 2016 e del 9 e del 21 febbraio 2017, rispettivamente iscritte ai nn. 36, 101, 124, 188, 237, 242, 243, 244 e 278, del registro ordinanze 2016 e ai nn. 24, 25, 43, 44, 77 e 78 del registro ordinanze 2017 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 9, 21, 26, 40, 47 e 48, prima serie speciale, dell'anno 2016 e nn. 5, 9, 13 e 22, prima serie speciale, dell'anno 2017), ritenendo illegittima la norma in questione, rimettevano la questione alla Corte Costituzionale.

La successiva sentenza della Corte Costituzionale n. 250/2017 dichiarava, però, la legittimità dell'art. 25, comma 25, del D.L. n. 65/2015, ovvero della restituzione parziale della pensione, dichiarando infondate le questioni sollevate da numerosi Tribunali del Lavoro e Corti dei Conti, sulla base di un *iter* argomentativo che può sintetizzarsi nei termini che seguono : *"La Corte ha ritenuto che – diversamente dalle disposizioni del "Salva Italia" annullate nel 2015 con tale sentenza – la nuova e temporanea disciplina prevista dal **decreto-legge n. 65 del 2015** realizzi un **bilanciamento non irragionevole** tra i diritti dei pensionati e le esigenze della finanza pubblica."*



Il legislatore italiano interveniva nuovamente introducendo, con Legge n. 145/2018, per il triennio 2019-2021, un nuovo blocco del meccanismo della perequazione. Con la stessa legge reintroduceva anche il contributo di solidarietà a carico delle pensioni più alte per la durata di cinque anni.

Ancora una volta, molti Tribunali e Corti dei Conti, ritenendo la norma illegittima (Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Friuli-Venezia Giulia, ordinanza del 17 ottobre 2019; Tribunale ordinario di Milano, in funzione di giudice del lavoro, ordinanza del 20 gennaio 2020; Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, ordinanza del 22 ottobre 2019; Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna, ordinanza dell'11 febbraio 2020, e Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, n. due ordinanze del 9 aprile 2020, iscritte, rispettivamente, al numero 213 del registro ordinanze 2019 e ai numeri 46, 75, 76, 118 e 119 del registro ordinanze 2020, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numero 48, prima serie speciale, dell'anno 2019 e numeri 22, 27 e 37, prima serie speciale, dell'anno 2020), rimettevano la questione alla Corte Costituzionale.

Questa volta, la Corte Costituzionale con sentenza n. 234/2020 stabiliva che il prelievo di solidarietà dovesse osservare i principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità, anche in ordine alla durata della misura, censurandone quindi la durata quinquennale e limitandola ad un triennio. In merito alla perequazione, citando precedenti pronunce, aveva nuovamente ribadito che «la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità» (sentenza n. 316/2010).

La Corte ha poi più volte evidenziato che, nella prospettiva dell'art. 38, secondo comma, Cost., la perequazione automatica è uno strumento di natura tecnica volto a garantire nel tempo l'adeguatezza dei trattamenti pensionistici, dei quali salvaguarda il valore reale al cospetto della pressione inflazionistica (sentenze n. 234/2020, n. 250/2017 e n. 70/2015).

La giurisprudenza della Corte Costituzionale ribadisce anche che sussiste un limite di ordine temporale, poiché «la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità» (sentenza n. 234/2020 e n. 316/2010).

Ebbene, la storia purtroppo si ripete: con **l'articolo 1, comma 309, della Legge n. 197/2022 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025)** è stato introdotto il meccanismo di perequazione nella seguente misura: per le pensioni di importo **fino a quattro volte** il trattamento minimo l'adeguamento avviene in misura piena (100%);



per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e **sino a cinque volte** il trattamento minimo viene riconosciuto l'**85%** dell'adeguamento; per quelle di importo superiore a cinque volte e **sino a sei volte** il minimo l'adeguamento è pari al **53%**; adeguamento che scende al **47%** per i trattamenti pensionistici tra sei e **otto** volte il minimo; al **37%** per i trattamenti superiori a otto volte e sino ad **dieci volte** il trattamento minimo Inps; al **32%** per i trattamenti pensionistici di importo superiore **a dieci volte il minimo** Inps.

La **Legge n. 213/2023 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026)** ha infine ridotto ulteriormente al **22%** la rivalutazione per i trattamenti pensionistici superiori a dieci volte il minimo Inps per l'anno 2024.

L'**articolo 1, comma 309, della Legge n. 197/2022 (come modificato anche dall'art. 134 della Legge n. 213/2023)** comporta, dunque, a nostro avviso, unitamente ai precedenti interventi, uno strutturale sistema di lesione dei diritti dei pensionati, determinandone la riduzione del potere di acquisto da oltre dieci anni consecutivi.

Quindi le predette norme hanno nuovamente modificato il meccanismo di perequazione reintroducendo un "blocco perequativo" in evidente contrasto con i principi costituzionali.

Nel ricorso sarà richiesto il pagamento dell'intero importo della rivalutazione a decorrere dal 1 gennaio 2023 e sino alla data di effettivo rimborso e con ogni ulteriore accessorio di legge.

**Nel ricorso al Giudice verrà espressamente rappresentata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, Legge n. 197/2022 (e successive modifiche) con richiesta di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale.**

### **L'iter del ricorso**

La procedura prevede che il ricorso venga depositato al Giudice del Lavoro per i pensionati provenienti dal settore privato ed alla Corte dei Conti per i pensionati provenienti dal settore pubblico.

La competenza territoriale sarà individuata in base al residenza.

Per i pensionati provenienti dal settore privato sarà individuato il Tribunale competente per provincia di residenza, mentre per i pensionati provenienti dal settore pubblico sarà competente la Corte dei Conti della regione di residenza.

**Sulla durata dei procedimenti instaurati non è possibile fare una previsione** : ciò dipende dal tipo di caso, dalla formazione giudiziaria alla quale viene assegnato, dalla solerzia con cui Tribunali e Corti



evadono i ricorsi presentati e da molteplici altri fattori. In ogni caso, di media, si perviene ad una **definizione della procedura in circa due/tre anni.**

Nel caso in cui il giudice adito accolga le nostre richieste e sollevi la questione di legittimità costituzionale il giudizio incardinato verrà sospeso in attesa della decisione della Corte.

Si sottolinea che l'eventuale decisione della Corte Costituzionale non è impugnabile in alcuna sede, mentre le sentenze della Corte dei Conti e del Tribunale sono rispettivamente impugnabili presso Corte dei Conti Sez. Centrale e Corte d'Appello nonché successivamente in Cassazione.

Il sottoscritto .....,  
dichiara di **aver preso visione, di aver compreso e accettato integralmente il contenuto della presente informativa.**

.....,

(luogo)

(data)

Firma

\_\_\_\_\_